

Contratto per la Fornitura di Dispositivi per Medicazioni Generali e Specialistiche per la durata di mesi 36 (trentasei), occorrenti all'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo.

IMPOSTA di BOLLO
ASSOLTA

L'anno 2024, il giorno 14, del mese di FEBBRAIO, i rappresentanti delle parti, sotto indicati, firmano digitalmente il relativo contratto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii. - "Codice Amministrazione Digitale":

ATTO REGISTRATO
NEL REPERTORIO DEI CONTRATTI
al Numero 71 in Data 13 FEB. 2024
Viterbo, Il.....
L'UFFICIALE ROGANTE
Dr. Giovanni Fimiani

l'AZIENDA SANITARIA LOCALE di VITERBO (di seguito per brevità "Azienda" "Amministrazione" "Stazione appaltante" "ASL") – Partita IVA 01455570562, Sede Legale Via Enrico Fermi, 15 – 01100 Viterbo (VT), nella persona della Dott.ssa Simona DI GIOVANNI, nata a [REDACTED] il [REDACTED] C.F. [REDACTED] – Direttore Amministrativo ASL/VT, delegata dal Legale Rappresentante ASL/VT, Commissario Straordinario Dr. Egisto Bianconi, con Deliberazione CS n° 1250/2023, per le funzioni specifiche di stipula di Contratti e Convenzioni;

e la **Ditta IBSA Farmaceutici Italia S.r.l.** con Sede Legale Via Martiri di Cefalonia, 2 - 26900 Lodi (LO) C.F e P.Iva 10616310156 (di seguito denominata per brevità "Ditta/Ditta Fornitrice" "Società Aggiudicataria" "Aggiudicataria/o" "Società/Impresa" "Fornitore" "Appaltatore"), iscritta alla Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi, nella persona della Sig. Giuseppe Antonio MARTOCCIA nato a [REDACTED] il [REDACTED] 2 C.F. [REDACTED] domiciliato per la carica presso la Sede Legale, in qualità di Procuratore Speciale, come risultante da Procura, agli atti (ALLEGATO N° 1 – Copia Documento d'Identità), convengono a quanto di seguito riportato:

PREMESSO

- Che con Deliberazione DG f.f. n. 310/2023, a conoscenza delle parti, è stata indetta procedura aperta telematica in ambito comunitario ai sensi dell'art. 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., suddivisa in 28 lotti, volta all'aggiudicazione di Dispositivi per Medicazioni Generali e Specialistiche per la durata di mesi 36 (trentasei), con clausola rescissoria in caso di intervenuta aggiudicazione regionale e/o convenzione Consip, per un importo posto a base d'asta triennale pari ad € 893.408,10 - Iva esclusa,
- Che con Deliberazione CS n. 1121//2023, a conoscenza delle parti e da queste integralmente recepita, è stato aggiudicato alla ditta **IBSA Farmaceutici Italia S.r.l.** il lotto n. 13, relativo alla fornitura di medicazioni generali e specialistiche, per un importo complessivo triennale presunto pari a € 5.616,00 – iva esclusa (**ALLEGATO N° 2 – Scheda riepilogativa economica**).
- Che le parti dichiarano che la suddetta gara ed i relativi allegati **Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale di gara + Allegati Tecnici, la Documentazione tecnica, i Listini e le Offerte Economiche** risultano loro noti e agli stessi fanno espresso riferimento, intendendosi integralmente recepiti nel presente contratto, anche se materialmente non allegati e agli atti;
- Che l'aggiudicataria ha presentato la documentazione necessaria ad integrare il contratto ed ha, altresì, fornito regolare cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria n. [REDACTED] del 23-10-2023, contratta con Intesa San Paolo S.p.A., con validità sino alla scadenza contrattuale (**ALLEGATO N° 3** – **Copia Polizza Fideiussoria n. [REDACTED] 6 del 23-10-2023**).

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E IMPORTO DELLA FORNITURA

Il lotto n. 13, relativo alla fornitura Dispositivi per Medicazioni Generali e Specialistiche per la durata di mesi 36 (trentasei), con clausola rescissoria in caso di intervenuta aggiudicazione regionale e/o convenzione Consip occorrenti all'Azienda S.L. di Viterbo, per un importo complessivo triennale presunto pari a € 5.616,00 – iva esclusa (**ALLEGATO N° 2**).

Tutti i prodotti offerti devono rispettare tutte le Caratteristiche Tecniche dei prodotti (Confezionamento – Etichettatura – Sterilizzazione) indicate nel Capitolato speciale di gara e relativo Allegato A, a conoscenza delle parti.

Durante il periodo di efficacia, il Contratto potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

In particolare si fa presente che, secondo quanto previsto dall'art. 106 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., l'affidamento di cui al presente appalto, potrà essere variata in aumento, nell'arco del periodo contrattuale, di una percentuale fino al 50% del valore complessivo del contratto IVA esclusa in base alle esigenze aziendali che si dovessero presentare nel periodo di efficacia del contratto da ricondurre ad avvio di nuove attività sanitarie (ospedaliere o territoriali), ad acquisizioni di nuove apparecchiature e/ a modifiche delle attività.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel

contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'Azienda con il presente contratto è autorizzata ad effettuare ordinativi, secondo le proprie esigenze, senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a recriminare in caso di ordinativi inferiori all'importo aggiudicato.

ART.2 - DURATA DELLA FORNITURA

La fornitura oggetto del presente contratto avrà una durata di 36 (trentasei) mesi, naturali e consecutivi, **decorrenti dal 20-2-2024 fino al 19-2-2027.**

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice (per un periodo di mesi sei). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

La proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l'efficacia al periodo antecedente all'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio. La presente fornitura sarà sottoposta a **condizione risolutiva** in caso di intervenuta aggiudicazione di gara aggregata/regionale e/o Convenzione Consip, senza che le ditte abbiano nulla a pretendere.

ART. 3 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo indicato al precedente art. 1 verrà fatturato dal Fornitore all'Azienda solamente dopo la regolare consegna dei Dispositivi.

Tutti i corrispettivi verranno regolati nei termini di legge dalla data della fattura. La liquidazione delle fatture è subordinato all'accertamento e

controllo effettuato dal DEC individuato con Deliberazioni ASL CS n. 1121/2023 , nella persona del dott.ssa Ornella Fabi – Dirigente Farmacista. La fatturazione emessa dalla ditta aggiudicataria dovrà contenere: descrizione del/i materiale/i consegnato/i, numero di d'ordine, numero di deliberazione di aggiudicazione e CIG. I termini di pagamento sono fissati secondo le disposizioni di legge, come previsto dai DD.C.A. della Regione Lazio nn. U00308/2015, U00032/2017, U000289/2017 e U00504/2017, il quale si intendono integralmente recepiti pur se non materialmente allegati al presente atto. I pagamenti sono fissati secondo le disposizioni del sopra richiamato Regolamento e saranno applicati soltanto nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura siano state rispettate.

Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136, articolo 3, del 13/08/2010.

Le coordinate bancarie dell'Aggiudicatario per l'accredito dei corrispettivi sono le seguenti: **Banca Intesa san Paolo S.p.A.**

IBAN I

ART. 4 – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Qualora, durante l'esecuzione del contratto, la Ditta aggiudicataria immetta in commercio nuovi dispositivi/prodotti, analoghi a quelli oggetto della presente fornitura che presentino migliori caratteristiche di rendimento e/o funzionalità, potrà proporli alle medesime condizioni negoziali, in sostituzione di quelli aggiudicati, previa valutazione qualitativa da parte della Stazione Appaltante. L'approvazione formale da parte del RUP sarà subordinata alla valutazione tecnica e al parere favorevole di tutti i servizi aziendali coinvolti. Nel caso in cui tale sostituzione venga accettata, la Ditta

aggiudicataria sarà tenuta a fornire adeguato corso di aggiornamento per il loro corretto utilizzo.

ART. 5 – DIFETTI E IMPERFEZIONI

Il regolare utilizzo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna da parte dell'U.O.C. Farmacia Aziendale non esonera la ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna ma vengano accertati al momento dell'impiego. Qualora difetti ed imperfezioni dovessero manifestarsi frequentemente durante e/o successivamente all'impiego, la Ditta aggiudicataria fornitrice avrà l'obbligo, su richiesta dell'Amministrazione, di sottoporre a verifica, a proprie spese, i rimanenti pezzi della fornitura sostituendo contestualmente i lotti riferiti ai prodotti risultati difettosi.

ART. 6 – GARANZIA E SCADENZA

Il fornitore garantisce, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi a quanto dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inidonei allo specifico utilizzo. I prodotti consegnati dovranno avere una validità e scadenza non inferiore ai 2/3 della durata prevista.

ART. 7 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO – CONSEGNE

Il fornitore è tenuto alla corretta esecuzione della fornitura dei prodotti aggiudicati secondo quanto disposto dalla Documentazione di gara.

L'Azienda S.L. di Viterbo, in base alle proprie necessità, emetterà al fornitore ordini di acquisto riportanti tutti i prodotti necessari per l'esecuzione delle prestazioni sanitarie di propria competenza.

Le consegne dovranno avvenire entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento dell'ordinativo, presso i luoghi indicati. L'Azienda, in base alle proprie necessità, emetterà ai fornitori aggiudicatari ordini di acquisto riportanti tutti i

prodotti necessari per l'esecuzione delle prestazioni sanitarie di propria competenza. In caso di ritardata consegna, rispetto al termine sopra indicato, l'Azienda Sanitaria potrà applicare a carico del fornitore le penali di cui all'art. 10 del presente contratto. Per i casi ritenuti urgenti, i fornitori che risulteranno aggiudicatari, saranno tenuti a garantire la consegna del materiale richiesto entro un periodo massimo di 24 ore dall'ordine. Le ditte fornitrici devono garantire che, anche durante la fase di trasporto, verranno rigorosamente osservate le idonee modalità di conservazione dei prodotti oggetto di gara. La merce dovrà essere fornita franca di porto e di imballo. In merito alla consegna, la ditta è tenuta alla scrupolosa osservanza dei termini suddetti, nonché alle norme generali o speciali che regolano il commercio del materiale in oggetto. Saranno rifiutate quelle consegne i cui prodotti non risulteranno corrispondenti come tipo a quelli previsti o che presentino deterioramenti per negligenze e insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto. Il fornitore, per le consegne dichiarate non accettabili, dovrà provvedere alla loro sostituzione urgentemente e in tempi brevi, e ciò prima che il materiale possa essere manomesso o sottoposto a esami di controllo, senza percepire alcun compenso, con riserva del committente circa i casi di più gravi sanzioni. In pendenza o in mancanza del ritiro, detta quantità rimarrà a rischio e a disposizione del fornitore, senza alcuna responsabilità da parte del committente medesimo per gli ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il materiale potrebbe subire.

ART. 8 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA

L'Aggiudicatario espletterà la fornitura, oggetto di gara, con impiego di mezzi e risorse proprie.

L'Aggiudicatario non avrà alcun compito di direzione e/o coordinamento nei confronti dell'Amministrazione con la quale collaborerà lealmente e proficuamente e non potrà impegnarla in alcun modo.

ART. 9 – OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO

DELL'AGGIUDICATARIA

Sono a carico della Ditta Aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e le specifiche concordate, ed in particolare il trasporto a destinazione di tutti gli articoli oggetto della fornitura.

ART. 10 – PENALI

L'impresa aggiudicataria è soggetta all'applicazione di penalità pari al 2% sul valore della merce non consegnata, per ogni giorno di ritardo, nei seguenti casi:

- ritardo nella consegna dei prodotti;
- ritardo nella sostituzione di prodotti risultati difettosi in fase di esecuzione del contratto o nella fase di consegna.

Inoltre le forniture saranno soggette ad ulteriori penalità connesse a qualsiasi altra inadempienza contrattuale quantificata in € 250,00 applicabile previa contestazione scritta da parte della ASL di Viterbo (prima inadempienza). In casi di recidiva nell'inadempienze contrattuali si potrà procedere a raddoppiare la penale suddetta. L'ammontare delle penali fa salvo ed impregiudicato il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno. L'ammontare della penalità sarà addebitato sui crediti dell'impresa derivanti dalla fornitura

regolata dal Capitolato, ovvero, qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con l'Azienda Sanitaria, a fronte dell'obbligo di emissione di apposita nota di accredito. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

ART. 11 – PERIODO DI PROVA

Ci si riserva un periodo di prova di 3 mesi, per accertare la rispondenza dei materiali consegnati rispetto a quanto dichiarato dalla ditta aggiudicataria in sede di offerta. In caso di esito negativo della prova, l'Azienda S.L. di Viterbo si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 12 – PREZZI

Per le prestazioni oggetto dell'appalto valgono i prezzi stabiliti nel contratto per tutta la durata contrattuale. Con la sottoscrizione del contratto la Ditta fornitrice dichiara espressamente di aver tenuto conto, nella propria offerta, di tutti gli oneri a suo carico previsti nel Capitolato Tecnico, nessuno escluso o eccettuato.

Relativamente alla revisione dei prezzi si rimanda all'articolo 29 del Decreto Sostegni-ter (D.L. n. 4/2022), "Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici". La revisione dei prezzi disciplinata dall'art. 106, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è da ritenersi applicabile a seguito di istruttoria e comunque solo dopo il primo anno di validità contrattuale.

ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per quanto concerne la risoluzione contrattuale si applicano le disposizioni di

cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii..

Inoltre, in caso di frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo PEC, risolvere di diritto il contratto.

L'Azienda Sanitaria potrà risolvere il contratto, oltre che in caso di intervenuta aggiudicazione regionale e/o attivazione Convenzione Consip e/o gara aggregata, anche ai sensi dell'art. 1456 C.C. nei seguenti casi:

- nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara;
- in caso di sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione;
- in caso di cessione del contratto, cessione d'azienda o subappalto non autorizzati dall'Azienda.
- in caso di mancato rinnovo della RCT incorso di validità contrattuale.

Inoltre, fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'affidatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3, della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al contratto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato della prestazione e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla

risoluzione del contratto. Nel caso di variazione della soggettività giuridica del fornitore, la prosecuzione del rapporto contrattuale dovrà essere autorizzata dall'Azienda Sanitaria. La Ditta aggiudicataria potrà richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire le prestazioni per cause non imputabili alla stessa secondo le disposizioni del Codice Civile.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all'impresa inadempiente.

All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante l'incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto. Per quanto non disciplinato nel presente articolo si rimanda alla Documentazione di gara.

ART. 14 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI

FALLIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO

L'ASL di Viterbo si riserva, in caso di fallimento dell'aggiudicatario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'appalto ovvero del completamento delle forniture. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la

prima migliore offerta, escluso l'originario affidatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.

ART. 15 – CESSIONE CREDITI E CONTRATTO e SUBAPPALTO

Per quanto attiene alla cessione dei crediti conseguenti all'aggiudicazione della gara, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.e ii..

La cessione del contratto è vietata, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.e ii..

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.e ii..

In sede di gara la ditta aggiudicataria ha dichiarato di non voler sub-appaltare parte della fornitura oggetto del presente contratto.

ART. 16 - DICHIARAZIONE di cui all'art. 53 c. 16 ter del

D.Lgs. n. 165/2001

La ditta aggiudicataria dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto rispetto a quanto previsto dall'art. 53 c. 16ter del D.Lgs. n. 165/2001, integrato dall'art. 1 c.42 della Legge n. 190/2012 che stabilisce che: *“ i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati*

che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"

ART. 17 – RECESSO

Ferma restando la risoluzione per inadempimento delle obbligazioni nascenti dal presente contratto (art. 1453 C.C.), l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., a tutto rischio dell'Aggiudicatario, qualora quest'ultimo incorra in violazioni contrattuali, la cui valutazione della gravità è rimessa al giudizio dell'Amministrazione, non eliminate dall'Aggiudicatario a seguito di diffide formali ad adempiere.

ART. 18 – RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni, necessarie ad ottenere una buona riuscita della fornitura.

L'Aggiudicatario si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del presente contratto.

ART. 19 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.e ii., ha costituito a favore dell'Amministrazione la garanzia fideiussoria **(ALLEGATO N° 3).**

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore nascenti dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura ricevuti. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli

obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali.

L'Amministrazione ha dunque il diritto di avvalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali..

ART. 20 – DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE TERZI

L'aggiudicatario si assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto del fornitore stesso quanto dell'Amministrazione contraente e/o di terzi, in virtù dell'oggetto della fornitura.

A tal proposito, la Società dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa di R.C.T. (**ALLEGATO N° 4 Copia Polizza RCT**) a copertura del rischio da responsabilità civile del Fornitore medesimo.

Nel caso in cui la scadenza della RCT sia antecedente alla scadenza contrattuale, è fatto obbligo alla ditta Aggiudicataria di provvedere all'integrazione/rinnovo della stessa, da trasmettere all'Azienda, pena risoluzione anticipata del contratto.

ART. 21 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti gli adempimenti fiscali, comprese le spese di bollo, di eventuale registrazione del presente contratto, sono a carico dell'Aggiudicatario.

Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Le **spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario

e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

ART. 22 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere, sia relative alla procedura di gara sia derivanti dalla sua esecuzione, è competente esclusivamente il Foro di Viterbo.

ART. 23 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018, si fa presente che i dati personali forniti dalla ditta saranno raccolti presso l'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo – Via E. Fermi 15 - 01100 Viterbo, per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente e secondo il “Regolamento Aziendale sulla Protezione dei dati Personali ASL/VT”.

Il responsabile della gestione e protezione dei dati personali dell'Azienda SL di Viterbo è l'Avv. Gennaro Maria AMORUSO.

ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente atto, valgono e si applicano le norme vigenti del Codice Civile, la vigente legislazione regionale per le ASL ed in particolare il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.e ii., Disciplinare di Gara, il Capitolato Speciale di Gara con gli allegati, la Documentazione tecnica e le Offerte Economiche.

Letto, approvato e sottoscritto

IBSA Farmaceutici Italia S.r.l.

Azienda S.L. di Viterbo

Procuratore Speciale

Il Direttore Amministrativo

Sig. Giuseppe Antonio MARTOCCIA

Dott.ssa Simona DI GIOVANNI

Firmato digitalmente da:

MARTOCCIA GIUSEPPE ANTONIO

Firmato il 13/02/2024 14:34

Seriale Certificato: 230140

Valido dal 15/03/2021 al 15/03/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Simona Di
Giovanni

14.02.2024

11:23:34

GMT+01:00

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C. si approvano
espressamente le premesse e gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.

IBSA Farmaceutici Italia S.r.l.

Azienda S.L. di Viterbo

Procuratore Speciale

Il Direttore Amministrativo

Sig. Giuseppe Antonio MARTOCCIA

Dott.ssa Simona DI GIOVANNI

Firmato digitalmente da:

MARTOCCIA GIUSEPPE ANTONIO

Firmato il 13/02/2024 14:35

Seriale Certificato: 230140

Valido dal 15/03/2021 al 15/03/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Simona Di
Giovanni

14.02.2024

11:23:34

GMT+01:00

Il presente contratto è firmato digitalmente dai rappresentanti delle
parti, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. e ii. -"Codice
Amministrazione Digitale".

ALLEGATO 6°1



ALLEGATO n°2

Numero Lotto	Fornitore	Valore Offerta
13	IBSA Farmaceutici Italia S.R.L.	5.616,00 €

Schema tipo 1.2 Scheda tecnica 1.2.	GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture) (art. 103, comma 1, del Codice)
--	---

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. n. 193/2022

Garanzia fideiussoria n.		Garante	
Nr. 21202/8200/ If. Nr. 000000		INTESA SANPAOLO S.P.A. Filiale Imprese Monza Ovest Sede Legale: Piazza San Carlo 156 – 10121 Torino Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158 N.Iscr. Albo Banche 5361	
Città	Via	CAP	Prov.
Monza	Via Martiri delle Foibe snc	20900	MB
C.F./P.IVA		PEC	
C.F.00799960158 – P.Iva 10810700152		Monza.21202@pec.intesasanpaolo.com	
Contraente			
IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL			
Città	Via	CAP	Prov.
Lodi	Via Martiri di Cefalonia 2	26900	LO
C.F./P.IVA		PEC	
C.F. e P.Iva 10616310156		gare@cert.ibsa.it	
Stazione appaltante			
ASL VITERBO			
Città	Via	CAP	Prov.
Viterbo	Via Enrico Fermi n. 15	01100	VT
C.F./P.IVA		PEC	
01455570562		prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it	

Descrizione opera/servizio/fornitura		Luogo di esecuzione
PROCEDURA APERTA TELEMATICA IN AMBITO COMUNITARIO, AI SENSI DELL'ART. 58 E 60 DEL D.LGS. 50/2016, SUDDIVISA IN 28 LOTTI, VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DI DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE PER LA DURATA DI MESI 36, CON CLAUSOLA RESCISSORIA IN CASO DI INTERVENUTA AGGIUDICAZIONE REGIONALE E/O CONVENZIONE CONSIP NUMERO GARA 8960653. Lotto n. 13.		
Costo aggiudicazione (€)	Ribasso % asta	
Euro 5.616,00 (Euro cinquemilaseicentosedici/00)		
Somma garantita (€)	% del costo dell'opera	
Euro 281,00 (Euro duecentoottantuno/00)	5 %	

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Il Contraente

.....

Il Garante

INTESA SANPAOLO SPA
Filiale Imprese Monza Ovest
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

Emessa in una copia ad un solo effetto il 23/10/2023

Fideiussione nr. N. unico I **GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA
(Lavori, Servizi e Forniture)****GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture)**

Ai fini della presente garanzia, valgono le seguenti definizioni, come riportate nell'Allegato A del D.M. n. 193/2022 (al quale viene in ogni caso fatto integrale rinvio):

"Affidatario": l'operatore economico con il quale la Stazione appaltante stipula il contratto di appalto o di concessione;

"Codice" il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50e s.m.i.;

"Contraente": il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria;

"Garante": la Banca che rilascia la garanzia fideiussoria;

"Scheda Tecnica": la scheda obbligatoria, annessa allo schema tipo della garanzia fideiussoria, che riporta gli elementi informativi essenziali della garanzia stessa e prova il rilascio di quest'ultima da parte del Garante firmatario nei confronti della Stazione appaltante;

"Somma Garantita o importo complessivo garantito": l'importo massimo complessivo della garanzia fideiussoria;

"Stazione appaltante o committente" i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera o) del Codice.

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante**Art. 1. Oggetto della garanzia**

1. Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della Somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.

2. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103 del Codice, in caso di:

a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;

b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;

c) rimborso:

i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;

ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;

iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

3. La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.

4. L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

5. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

CERTIFICAZIONE DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTI

1) DESTINATARIO DEL PRESENTE CERTIFICATO

A chi di competenza

2) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E ATTIVITA' DELL'ASSICURATO

IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL
Via Martiri di Cefalonia, 2 - 26900 LODI (LO)

Produzione, commercio, smercio anche per conto terzi, di prodotti farmaceutici in genere, parafarmaceutici, nutraceutici, dietetici e alimentari, prodotti dermoestetici, dermocosmetici, per l'igiene personale, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici comprese tutte le attività ad essa inerente.

3) DESCRIZIONE DELLA POLIZZA

- a) Polizza n.: 60/164935606
b) Effetto e scadenza: dal 31 Dicembre 2023 al 31 Dicembre 2024 con tacito rinnovo
c) Massimale per R.C. PRODOTTI:
€ 30.000.000,00 per ogni sinistro e per sinistri in serie

Massimale per RITIRO PRODOTTI:
€ 800.000,00 per ogni sinistro e per sinistri in serie

Massimale per danni da interruzioni e/o sospensioni di attività di terzi:
€ 3.000.000,00 per ogni sinistro e anno assicurativo

Massimale per perdite patrimoniali: € 500.000,00 per ogni sinistro e anno assicurativo

- d) Premio pagato il 11 Gennaio 2024
e) Validità Territoriale per R.C. PRODOTTI:
Mondo intero escluso USA e CANADA
Validità Territoriale per RITIRO PRODOTTI:
Mondo intero escluso USA e CANADA

4) RIPARTO

Società	% Quota
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	100%

5) DICHIARAZIONE

Il presente certificato è una sintesi della polizza cui fa riferimento ed è stata emessa a scopo puramente informativo per gli usi consentiti dalla legge.
Essa non prevede termini e condizioni di copertura assicurativa, né modifica o altera in modo alcuno i termini e le condizioni di cui alla suddetta polizza di assicurazione.
In conseguenza di quanto precede la polizza originale rimane l'unico documento valido ai fini della prova e della determinazione delle obbligazioni contrattuali delle parti nascenti dal predetto contratto di assicurazione.

LA SOCIETÀ'
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Milano, 15 Gennaio 2024

CERTIFICAZIONE DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

1) DESTINATARIO DEL PRESENTE CERTIFICATO

A chi di competenza

2) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E ATTIVITA' DELL'ASSICURATO

IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL
Via Martiri di Cefalonia, 2 - 26900 LODI (LO)

Produzione e commercio anche per conto terzi, di prodotti farmaceutici in genere, parafarmaceutici, nutraceutici, dietetici e alimentari, prodotti dermoestetici, dermocosmetici, per l'igiene personale, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici comprese tutte le attività ad essa inerente.

3) DESCRIZIONE DELLA POLIZZA

a) Polizza n. : 65/164936248

b) Effetto e scadenza: dal 31 Dicembre 2023 al 31 Dicembre 2024 con tacito rinnovo

c) Massimale per R.C. TERZI € 30.000.000,00 per ogni sinistro

Massimale per R.C.O. € 20.000.000,00 per ogni sinistro, con
limite di € 5.000.000,00 per persona infortunata

Massimale per danni a terzi da incendio € 5.000.000,00 per ogni sinistro

Massimale per danni da interruzioni o sospensioni di attività di terzi:
€ 3.000.000,00 per ogni sinistro e per annualità assicurativa

d) Premio pagato il 11 Gennaio 2024

e) Validità Territoriale

R.C. TERZI: Tutto il mondo escluso Usa, Canada, Mexico e i territori sotto la loro giurisdizione. Per i danni che avvengano durante viaggi per trattative di affari o per partecipazione a convegni, fiere, mostre ed esposizioni, in relazione all'attività dichiarata, l'assicurazione vale in tutto il mondo.

R.C.O.: Tutto il mondo

4) RIPARTO

Società	% Quota
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	100%

5) DICHIARAZIONE

Il presente certificato è una sintesi della polizza cui fa riferimento ed è stata emessa a scopo puramente informativo per gli usi consentiti dalla legge.

Essa non prevede termini e condizioni di copertura assicurativa, né modifica o altera in modo alcuno i termini e le condizioni di cui alla suddetta polizza di assicurazione.

In conseguenza di quanto precede la polizza originale rimane l'unico documento valido ai fini della prova e della determinazione delle obbligazioni contrattuali delle parti nascenti dal predetto contratto di assicurazione.

LA SOCIETÀ
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Milano, 15 Gennaio 2024

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.



Sede Legale via Stralingrade, 45 - 40138 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@unipolsai.it - tel. +39 051 507711 - fax +39 051 709684
Capitale sociale I.v. Euro 2.631.456.336,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00819570012 - P.IVA 03740810207 - R.E.A. 511459
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione
e di assicurazione Sez. I al n. 100006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 246
www.unipolsai.it - www.unipolsai.it

SESTO F.NO 2

PROV FI

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CODICE FISCALE

1 0 6 1 6 3 1 0 1 5 6

barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

cognome, denominazione o ragione sociale

IBSA Farmaceutici Italia S.R.L.

nome

data di nascita _____ sesso (M o F) _____ comune (o Stato estero) di nascita _____

LODI

DPOV.

DOMICILIO FISCALE

LODI

prov. via e numero civico

L'O MARTIRI DI CEFALONIA. 2

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

01455570562

codice identificativo 4 0

FIRMA

IBSA Farmaceutici Italia S.R.L.

SALDO FINALE

EURO + 128,00

ESTREMI DEL VERSAMENTO

125/380 03 DATA ST-01-24 pt.1

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

AZENDA

CAR/SPORTS

Pagamento effettuato con assegno

11.10

bancario/postale

circolare/vaglia postale

tratto / emesso su

cod. ABI

CAR

C.F. 10616310156

1001031
Autorizzo addebito su

conto corrente bancario n°

cod. ABI _____ CAB _____ firma _____

1^a COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE